

Protocollo nr. 14

Del 17-01-17

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI OPERA INTELLETTUALE
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI "COORDINATORE AREA
RELAZIONI ISTITUZIONALI E RELAZIONI PER IL MARKETING"**

PREMESSO CHE

la Fondazione Lucana Film Commission, a seguito di Avviso Pubblico per l'acquisizione di candidature per il conferimento di n. 2 incarichi professionali consulenziali di supporto alla Fondazione Lucana Film Commission pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 38 del 16/10/2016, con determinazione del Direttore n. 110 del 30/12/2016, pubblicata nel Bollettino della Regione Basilicata n. 53 del 31/12/2016 ha individuato nella persona del dr. Nicola Timpone, soggetto esterno all'Ente, la persona alla quale conferire l'incarico consulenziale di "coordinatore area relazioni istituzionali e relazioni per il marketing"

TRA

- la Fondazione Lucana Film Commission, con sede in Matera (Mt), alla Via Madonna delle Virtù snc, Codice Fiscale 93051910771 e Partita IVA 01264230770, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Luigi Di Gianni, nato a Napoli (Na) il 20/10/1926 e domiciliato, ai fini della carica, presso la sede legale dell'Ente (*di seguito Committente*)

E

- il dr. Nicola TIMPONE, nato a Maratea (Pz) il 16/02/1964, e residente in  e Partita IVA 01664600762 (*di seguito Professionista*);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Costituzione del rapporto

La Fondazione Lucana Film Commission conferisce l'incarico professionale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, di "Coordinatore area relazioni istituzionali e relazioni per il marketing" al dr. Nicola TIMPONE, soggetto esterno all'Ente, che accetta.

ART. 2 – Oggetto dell'incarico

Il Professionista presterà alla Committente le attività sotto elencate:



- promuovere, sviluppare e gestire attività di marketing tese allo sviluppo dell'industria cinetelevisiva e multimediale, fornendo assistenza e consulenza a progetti cinematografici e televisivi, anche attraverso interventi mirati ad incrementare il mercato ed il Know-how delle imprese e del territorio;
- coadiuvare, le relazioni istituzionali con Enti e Istituzioni Private ed altri Organismi partecipati dalla Regione Basilicata, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, sostegno e valorizzazione delle iniziative della Fondazione.

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti attività:

- supporto alla pianificazione dell'attività di ufficio stampa;
- Supporto alla individuazione di testate cartacee e online con cui sviluppare eventuali progetti ad hoc;
- attività di pubbliche relazioni e marketing;
- cura e gestione dei rapporti con opinion leaders ed esperti di settore;
- consulenza ai fini della definizione della strategia di comunicazione dell'Ente e coordinamento delle attività di social media marketing;
- coordinamento della rete di relazioni istituzionali dell'Ente, sia locali che nazionali ed internazionali, al fine di condividere iniziative e linee di azione per favorire e implementare l'incoming di produzioni nazionali ed internazionali nel territorio della Regione Basilicata;
- supporto all'ideazione e alla creazione di contenuti per le linee di azione e le strategie dell'Ente rispettivamente alla comunicazione ed alle attività per questo poste in essere;
- dialogo con tutte le componenti del sistema territoriale (operatori del settore, media, istituzioni, etc) al fine di raccogliere contenuti rilevanti per la definizione del piano di comunicazione e in coerenza con le finalità statutarie dell'Ente;
- supporto nella ricerca fondi.

ART. 3 – Obblighi del Professionista

Il Professionista si impegna a:

- espletare il proprio incarico con diligenza ed adeguatezza;
- utilizzare locali e strumentazioni propria, nonché i locali e le strumentazioni messe a disposizione dalla Committente;
- svolgere le attività elencate all'art. 2 del presente contratto con utilizzazione di una propria organizzazione del lavoro assumendosene ogni eventuale rischio e senza

[Handwritten signature]
2

alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Committente, senza osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici, salvo quanto previsto dal punto seguente;

- assicurare, in base alla natura delle specifiche attività correlate all'incarico affidato, la propria presenza presso altre sedi di volta in volta indicati dalla Committente, nei termini e con le modalità concordate con il Direttore della Fondazione;
- rendere conto dell'attività svolta ogni qual volta la Committente riterrà necessario richiedere chiarimento a riguardo;
- svolgere il proprio incarico in modo coordinato con il Direttore della Fondazione, i responsabili eventualmente preposti ai vari settori di quest'ultima, ricorrendo alla loro collaborazione, nonché a quella dei dipendenti e/o di altri consulenti che la Committente riterrà di indicare o che il Professionista stesso ritenga di contattare per il miglior svolgimento della sua attività;
- consegnare e far visionare alle persone di volta in volta indicate dalla Committente tutta la documentazione predisposta nello svolgimento della propria attività professionale, obbligandosi altresì a non utilizzare tale documentazione, nonché tutte le informazioni delle quali venisse a conoscenza, a favore di Enti concorrenti della Committente;
- documentare l'attività prestata mediante l'elaborazione di report intermedi sull'attività svolta con cadenza semestrale, da presentare al Direttore della Fondazione con le modalità concordate con quest'ultimo e di un report finale sull'attività svolta;
- mantenere il più rigoroso riserbo con terzi in ordine a qualunque dato, notizia, o circostanza comunque connessa con l'attività di cui al presente contratto, o a questa anche indirettamente riconnessa.

ART. 4 – Obblighi della Committente

La Committente, avendo presente le necessità professionali del Professionista, dovrà collaborare fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie, le informazioni e la documentazione in suo possesso, necessaria per la completa realizzazione dell'incarico affidatogli.

La Committente si impegna, altresì, a consentire al Professionista di accedere alla propria struttura organizzativa, nonché alle sedi ubicate nella Regione Basilicata, ogni qual volta ciò si renda necessario, nonché a fornirgli gli strumenti tecnici necessari per l'espletamento dell'incarico.

ART. 5 – Durata dell'incarico e recesso



L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e la durata è fissata in anni tre.

La Committente può recedere dal contratto per giusta causa, rimborsando al Professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Anche il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Committente.

Il recesso del Professionista deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio alla Committente.

ART. 6 – Compenso

Il compenso per l'attività svolta dal Professionista in virtù del presente contratto viene convenuto in Euro 55.000 (cinquantacinquemilaeuro/00) annui oltre IVA e rivalsa contributiva come da legge. Esso sarà erogato in numero 12 tranches con cadenza trimestrale.

In caso di trasferte per motivi direttamente collegati all'incarico e preventivamente autorizzate dal Direttore della Fondazione, le relative spese di viaggio, vitto e alloggio, saranno rimborsate dietro presentazione di documenti giustificativi secondo quanto strettamente previsto dai vigenti Regolamenti interni dell'Ente, restando escluse ogni e qualsivoglia spesa di rappresentanza.

Resta inteso che il diritto alla liquidazione delle spettanze è subordinato all'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Basilicata, atteso che la Committente, per sua stessa natura, non è dotata di risorse proprie e previa verifica positiva, da parte del Direttore della Fondazione, dei report prodotti dal Professionista ai sensi dell'art 3.

I pagamenti saranno effettuati con accredito bancario sul conto corrente dedicato che il Professionista provvederà a comunicare alla Committente per iscritto successivamente alla stipula del presente contratto.

La fattura dovrà indicare perentoriamente i seguenti dati:

- dati fiscali del Professionista (nome, cognome, sede, codice fiscale, partita IVA, etc);
- oggetto del contratto;
- importo;
- codice IBAN del c/c dedicato del Professionista.



4

La fattura deve essere inviata a mezzo raccomandata a/r, ovvero consegnato a mano all'Ufficio protocollo. E' ammessa, altresì, la trasmissione telematica delle stessa, tramite posta certificata al seguente indirizzo: lucanafilmcommission@pec.it. Ogni diversa modalità di inoltro, non approvata dalla Committente, sarà considerata come mai avvenuta e la fattura non sarà sottoposta a registrazione con le modalità di legge.

ART. 7 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC salvo il diritto al risarcimento del danno, mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:

- qualora la Committente non adempia agli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 del presente contratto;
- qualora il Professionista non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 3 del presente contratto, ovvero non esegua in tutto e in parte le attività del presente contratto.

ART. 8 – Clausole nulle – Modifiche

Qualora uno o più clausole di cui al presente contratto siano dichiarate nulle o inefficaci dalla competente Autorità Giudiziaria, la parte restante del contratto continuerà ad avere validità tra le parti, salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente contratto.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente richiede la forma scritta a pena di nullità.

ART. 9 – Esclusione di diversi rapporti

Con il presente contratto le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di consulenza e collaborazione professionale con esclusione di qualsiasi altro rapporto.

ART. 10 – Tutela dei dati personali

Il Professionista autorizza la Lucana Film Commission al trattamento dei dati personali per i fini previsti dal presente atto.

La Fondazione Lucana Film Commission garantisce al Professionista che il trattamento dei dati personali derivanti dall'incarico professionale in atto verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modif. ed integr.

ART. 11 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza sarà del Foro di Matera.



5

ART. 12 – Norma di rinvio

Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto si rinvia alle norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste dall'art. 2229 e seguenti del Codice Civile e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile di obbligazioni e contratti.

ART. 13 - Registrazione

Il presente contratto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 109 della tabella allegata "B" al D.P.R. n. 131/1986. Sarà pertanto soggetto a registrazione solo in caso d'uso. I relativi importi necessari a procedere a detta registrazione saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto in Matera, li 17-01-2017

Il Committente

FONDAZIONE
LUCANA FILM COMMISSION
Via Madonna delle Virtù snc
75100 Matera (Mt)
P. IVA 01264230770

Il Professionista

